Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Sabato, 1° agosto 1925** — **Numero 177**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1533.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1925, n. 1269.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali ed all'Istituto di credito per le Casse di risparmio italiane, a concedere mutui all'Ente autonomo « Volturno », con le norme e alle condizioni della legge 24 marzo 1921, n. 375, e del relativo regolamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 375;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e l'Istituto di credito per le Casse di risparmio italiane sono autorizzati a concedere mutui all'Ente autonomo « Volturno », con le norme ed alle condizioni stabilite dagli articoli 19 e 20 (modificato con Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253), 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 24 marzo 1921, n. 375, e dai corrispondenti articoli del regolamento approvato con R. decreto 6 settembre 1921, numero 1354.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 *luglio* 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 184. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1534.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1925, n. 1270.

Concessione al Commissariato di aeronautica della facoltà di collocare in congedo provvisorio speciale sottufficiali della Regia aeronautica appartenenti al personale navigante o specializzato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato giuridico ed economico dei sottufficiali del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, che approva il testo unico sulle pensioni civili e militari e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa al Commissariato per l'aeronautica la facoltà di collocare in congedo provvisorio speciale i sottufficiali della Regia aeronautica appartenenti al personale navigante o specializzato, allo scopo di rendere possibile che il personale stesso presti l'opera propria nella anzidetta qualità, alla dipendenza di ditte o di società civili nazionali di navigazione aerea o di trasporti aerei, quando il Commissariato medesimo ritenga che le ditte o società di cui sopra, abbiano, in considerazione della loro organizzazione, delle linee gestite e dei fini da raggiungere, una particolare importanza per lo sviluppo della navigazione aerea nazionale.

Art. 2.

Il provvedimento di cui all'articolo precedente non potrà essere preso che a domanda degli interessati previa richiesta della ditta o società indicata nell'articolo stesso.

La posizione di congedo provvisorio speciale non potrà avere una durata superiore ai due anni.

Art. 3.

Durante il periodo trascorso nella posizione di congedo provvisorio speciale i sottufficiali predetti dipenderanno esclusivamente ed a tutti gli effetti — fatta eccezione soltanto per quelli strettamente disciplinari — dalle ditte o società presso le quali verranno impiegati; e non avranno diritto ad alcun emolumento a carico dello Stato.

Art. 4.

Il tempo trascorso in congedo provvisorio speciale non sarà computato agli effetti dell'avanzamento ed a quelli dell'anzianità di servizio e di grado.

Esso però potrà essere riscattato agli effetti della pensione nel caso in cui il personale ritorni a prestar servizio effettivo nella Regia aeronautica.

A tale effetto il personale medesimo dovrà produrre la relativa domanda di riscatto entro il termine massimo di sei mesi dalla riassunzione in servizio.

Il contributo di riscatto sarà commisurato al 6 % della paga o dello stipendio goduto all'atto della riammissione in servizio e la ratizzazione del medesimo, ove non sia versato subito in una sola volta, potrà avvenire suddividendo il contributo in ritenute mensili sulla paga o stipendio, per un periodo di tempo non superiore alla durata del congedo.

Art. 5.

I sottufficiali di cui ai precedenti articoli potranno essere in ogni tempo richiamati dalla posizione di congedo provvisorio speciale, o dietro loro domanda oppure quando ciò

sia richiesto da esigenze del servizio di Stato: oppure quando il Commissariato, a suo insindacabile giudizio, ritenga che le ditte o società di cui sopra non rispondano più ai requisiti di organizzazione e di attività cui al precedente art. 1.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 *luglio* 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 185. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1535.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1925, n. 1268.

Modifica dei patti di concessione delle Ferrovie secondarie e complementari sarde.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a modificare il contratto 28 luglio 1886 approvato col R. decreto 1° agosto 1886, n. 4041, serie 3ª, in esecuzione alla legge 22 marzo 1885, n. 3011, serie 3ª, e l'atto addizionale 25 maggio 1912 approvato con R. decreto 6 giugno 1912, n. 776, relativi alla concessione della costruzione e dell'esercizio delle strade ferrate secondarie nell'isola di Sardegna, nonchè le convenzioni 29 maggio 1916 e 29 novembre 1919, approvato con la legge 5 ottobre 1920, n. 1453, relative alla cessione dell'esercizio della rete delle Ferrovie secondarie sarde dalla Società per le strade ferrate secondarie, alla Società per le ferrovie complementari della Sardegna, e la convenzione 3 febbraio 1912 approvata con R. decreto 21 marzo 1912, n. 684, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da Villacidro ad Isili con diramazione Villamar-Ales, alla Società per le ferrovie complementari della Sardegna.

Art. 2.

Ferme restando le sovvenzioni di costruzione e di esercizio stabilite nelle convenzioni citate nel precedente articolo, alla Società concessionaria potrà essere accordata per tutta la rete una sovvenzione supplementare per l'esercizio a decorrere dal 1° luglio 1925 e fino alla scadenza della concessione delle ferrovie secondarie della Sardegna.

Tale sovvenzione sarà determinata in base ai risultati di esercizio del periodo dal 1° gennaio 1924 al 30 giugno 1925, e non potrà superare in ogni caso l'importo complessivo di annue L. 7,000,000, salvo il disposto del seguente comma.

La sovvenzione medesima sarà rivedibile periodicamente in base alle variazioni che si verificheranno nella spesa del personale di ruolo ed avventizio e del combustibile.

Art. 3.

Sarà in facoltà del Governo di rinunciare alla partecipazione ai prodotti lordi dell'esercizio, ferma restando la partecipazione agli utili netti, da ragguagliarsi in tal caso al prodotto netto eccedente il 2 % oltre l'interesse legale commerciale sul capitale di primo impianto.

Art. 4.

Sarà pure in facoltà del Governo di esonerare la Società concessionaria dal pagamento dei debiti che risulteranno a suo carico verso l'Erario a tutto il 30 giugno 1925 sino alla concorrenza del valore, da determinarsi a prezzo di stima, del materiale rotabile e di esercizio in dotazione della ferrovia Villacidro-Isili con diramazione Villamar-Ales.

In tal caso il materiale predetto passerà in proprietà assoluta dello Stato.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 *luglio* 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 183. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1536.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 31 luglio 1925, n. 1277.

Amnistia e indulto per reati comuni e militari.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, a S. M. il Re, in udienza del 31 luglio 1925, sul decreto contenente amnistia e indulto per reati comuni e militari.

SIRE!

Or non è guari, l'Italia tutta, senza distinzione di parti, con fede e gratitudine, celebrò come Festa Nazionale il 25° anniversario del Vostro avvento al Trono. Il Re, saggio in pace, accorto e valoroso in guerra, aveva diritto ad un tale attestato di devozione e di affetto.

Senonchè, pure in mezzo a tanta concordia permangono, qua e là, gli effetti della grave crisi di assestamento che l'Italia ha attraversato.

Il Vostro Governo, pertanto, pensa che un nuovo provvedimento di Sovrana perdonanza, possa, in questo momento, contribuire ad apportare calma e serenità feconda a tutte le classi del Popolo Italiano: provvedimento che la sagace nostra legge ha affidato unicamente al senso di equità e di giustizia del Sovrano, perchè possa giungere rapido ed efficace, quando sia necessario.

Con questi intendimenti, il Governo presenta alla approvazione della Maestà Vostra uno schema di decreto, che, nelle sue linee fondamentali, risponde alle necessità del momento.

Prima di tutto, giova porre nell'oblio quei fatti delittuosi che hanno avuto, direttamente o indirettamente, per movente la passione politica. A questo modo, il decreto, nella individuazione del reato politico, trascura il criterio obbiettivo, per seguire il criterio in questo campo più razionale del fine.

Ma poichè il delitto politico, agli effetti dell'amnistia, non può essere considerato che con criteri di relatività in rapporto al periodo storico a cui si riferisce, il provvedimento, per riuscire efficace, deve avere un contenuto largo in maniera da comprendere tutte quelle azioni criminose, che siano state determinate da movente politico o che abbiano comunque connessione con fini politici.

Da tale generica dizione, viene però esplicitamente escluso, per la sua natura grave, l'omicidio in tutte le sue forme. È poi appena necessario aggiungere che restano esclusi in ogni caso i reati determinati da motivi egoistici, esclusivamente personali.

E affinchè l'intento di generale pacificazione, che l'amnistia si propone, possa essere completamente conseguito, l'art. 1, nella sua ampiezza di dettato, comprende i fini politici senza distinzione, e non più soltanto quelli nazionali.

Inoltre, prescindendo dal fine, sembra altresì opportuno comprendere nell'amnistia, e previe acconce condizioni espressamente indicate, tutti i reati e tutte le trasgressioni, che, per il titolo non grave o per la limitata quantità di pena comminata dalla legge, non suscitino grave allarme sociale.

A questo modo, il beneficio si estende a un numero abbastanza rilevante di individui, i quali sono conservati al loro quotidiano lavoro con vantaggio dell'economia nazionale e senza pericolo notevole per la pace sociale. Al riguardo provvedono gli articoli 2 e 3 del decreto.

Segue il condono (art. 4) nella misura, abbastanza larga, di due anni di pena restrittiva della libertà personale e di tutte le pene pecuniarie. Il limite, per ciò che concerne la pena restrittiva della libertà personale, è doppio per le donne (organismi sensibili e che bisogna sottrarre il meno possibile dall'ambiente famigliare), per i minori di 18 anni (il carcere spesso, nelle tenere età, può divenir fomite di corruzione), per le persone che avevano superato gli anni 70 al tempo del commesso reato, e inoltre per i reati determinati da movente politico o che abbiano comunque connessione con fini politici. E per quest'ultima ipotesi, si intende sempre che il fatto, per le modalità sue, non sia compreso nell'art. 1 del decreto.

Codesto indulto è sottoposto alla condizione, che il colpevole non ricada nella violazione della legge penale. In conseguenza, l'indulto si ritiene come non conceduto, semprechè il colpevole commetta altro delitto entro il termine di anni 5 dalla data del provvedimento che lo applica.

Senonchè, non sembra commendevole accordare i benefici dell'amnistia e dell'indulto a tutti i delinquenti e per tutte le specie di reati.

E, pertanto, coll'art. 5 del decreto, viene sancita l'esclusione dei delinquenti pericolosi, stabilendosi che i benefici suddetti non possano concedersi agli ammoniti, ai vigilati speciali della pubblica sicurezza e a coloro che abbiano subìto due condanne per delitto a pena restrittiva della libertà personale, di cui una almeno superiore a tre mesi. A questo modo, si evita che l'atto di Sovrana clemenza possa, contro i suoi scopi, favorire la ricaduta nel delitto.

Ma anche qui risorge il motivo fondamentale, animatore di tutto il decreto, e si stabilisce non doversi tener conto delle cennate limitazioni, se, per avventura, il nuovo reato sia stato determinato da movente politico o avente comunque connessione con fini politici.

Del pari, con l'art. 6, sono escluse alcune categorie di reati, certamente gravi per la loro entità o qualità. Per esempio, in materia militare, sono esclusi il tradimento, lo spionaggio, la diserzione, l'abbandono di posto nelle forme più gravi la codardia, la mutilazione e la rivolta.

Parimenti sono esclusi i delitti contro la Patria, perchè toccano da vicino la unità e la integrità dello Stato; alcuni delitti contro il buon costume, come la violenza carnale, la corruzione di minorenni e l'oltraggio al pudore, poichè sono recenti fatti turpissimi che hanno commosso la pubblica opinione; alcuni reati di falso in monete e in carte di pubblico credito, gravi per l'allarme che suscitano ed oggi divenuti più frequenti; i reati previsti dalle leggi concernenti la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente, oggi appena iniziata e che conviene condurre innanzi con energia.

Finalmente, il Governo crede anche necessario che l'applicazione del decreto sia esteso alle Colonie, per i reati commessi dai cittadini metropolitani, e sia pure esteso alle isole dell'Egeo senza alcuna limitazione.

SIRE!

Lo schema di decreto, che viene sottoposto alla Vostra approvazione, vuol essere un provvedimento di giustizia ed un atto di pacificazione. Nessuna occasione migliore poteva esservi che questa del 25° anniversario del Vostro avvento al Trono, perchè l'Italia, come fu detto, « guarda in Voi, con eguale sicurezza, in pace e in guerra ».

Il Ministro: Rocco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per l'interno, per le colonie, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È conceduta amnistia per i reati determinati da movente politico o che abbiano comunque connessione con fini politici, escluso l'omicidio consumato, anche se preterintenzionale.

L'amnistia non si applica quando il reato sia stato determinato da motivi esclusivamente personali.

Art. 2.

È altresì conceduta amnistia:

a) per i delitti colposi, eccetto che dal fatto sia derivata la morte di una o più persone, e purchè sia risarcito il danno alle parti lese;

b) per i furti semplici, semprechè il valore della cosa rubata non superi le lire 100;

c) per le contravvenzioni, anche se previste da leggi speciali, e per le trasgressioni prevedute dal Codice civile, dal Codice di procedura penale e dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sul Notariato e relativo regolamento, per le quali sia stabilita una pena non superiore alla sospensione;

d) per i reati in materia annonaria;

e) per i reati in materia di approvvigionamenti e consumi, quando la gestione sia stata assunta dallo Stato con provvedimenti attualmente abrogati, e per quelli commessi in occasione della gestione medesima.

Art. 3.

Oltre ai casi indicati nei precedenti articoli, è pure conceduta amnistia per i reati puniti dalla legge con pena restrittiva della libertà personale fino ad un anno o con sola pena pecuniaria.

Se alla pena restrittiva della libertà personale sia congiunta la pena pecuniaria, l'amnistia si applica quando, convertita la pena pecuniaria a norma di legge, la durata complessiva della pena non superi un anno.

Se le dette pene siano stabilite alternativamente, si ha riguardo esclusivamente alla pena restrittiva della libertà personale.

Art. 4.

Fuori dei casi preveduti nei precedenti articoli, sono condonate le pene restrittive della libertà personale non superiori a due anni, e sono ridotte per egual tempo se superiori

Sono condonate le pene pecuniarie. Il limite suddetto, per quello che riguarda le pene restrittive della libertà personale, è doppio per le donne, per coloro che al tempo del commesso reato non avevano compiuto gli anni 18 o avevano superato gli anni 70, e inoltre per i reati determinati da movente politico o che abbiano comunque connessione con fini politici, di cui all'art. 1 del presente decreto.

L'indulto si ha come non concesso, quando chi ne ha beneficiato commetta un delitto entro il termine di anni 5 dalla data del provvedimento che lo applica. Nel caso di nuova condanna, si procede al cumulo delle pene a norma del Codice penale.

Art. 5.

Sono esclusi dai benefici concessi con le precedenti disposizioni coloro che, al tempo del commesso reato, erano sottoposti alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza o alla ammonizione, e coloro che abbiano riportate due condanne per delitto a pena restrittiva della libertà personale, di cui una superiore a tre mesi.

Nondimeno, l'esclusione non ha luogo quando il nuovo reato commesso sia stato determinato da movente politico o abbia comunque connessione con fini politici.

Art. 6.

Il presente decreto non si applica:

a) ai reati di tradimento, spionaggio, diserzione, abbandono di posto, codardia, mutilazione, rivolta, previsti dalle leggi penali militari;

b) ai delitti contro la Patria previsti dal capo 1°, titolo 1°, libro 2°, del Codice penale;

c) ai delitti previsti dal capo 1° e dal capo 3° del titolo 8°, libro 2°, del Codice penale;

d) ai reati di falso in monete e in carte di pubblico credito previsti dal capo 1°, titolo 6°, libro 2°, del Codice penale;

e) ai reati previsti dalla legge 18 febbraio 1923, n. 396, recante provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente, e dal relativo regolamento approvato con R. decreto 9 novembre 1923, n. 2534;

f) alle contravvenzioni alla legge 21 agosto 1921, n. 1512, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

g) ai reati in materia finanziaria.

Art. 7.

Il presente decreto si applica anche alle Colonie, per i reati commessi da cittadini metropolitani, e altresì alle Isole dell'Egeo.

Art. 8.

L'applicazione e gli effetti dei benefici conceduti col presente decreto sono regolati dalle disposizioni del Codice penale e del Codice di procedura penale.

Qualora il giudizio sia già stato definito con sentenza divenuta irrevocabile, e dalla motivazione di questa o dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il fatto sia compreso fra quelli a cui si applica il presente decreto, il giudice competente ad emettere la relativa declaratoria potrà disporre gli accertamenti opportuni. Per i procedimenti, nei quali sia pendente il ricorso per cassazione, la Corte di cassazione, ove non ritenga sufficienti, per l'applicazione del presente decreto, gli elementi di fatto, risultanti dalla sentenza impugnata o dagli atti del giudizio, potrà disporre gli accertamenti necessari.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed ha efficacia per i reati commessi fino alla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 31 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — FEDERZONI — DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 1. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1537.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 31 luglio 1925, n. 1278.

Estensione dell'amnistia concessa dall'art. 2, n. 1, del R. decreto 24 ottobre 1921, n. 1419, ai reati commessi nelle medesime condizioni e circostanze fino alla annessione di Fiume al Regno.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, a S. M. il Re, in udienza del 31 luglio 1925, sul decreto che estende l'amnistia concessa dall'art. 2, n. 1, del R. decreto 24 ottobre 1921, n. 1419, ai reati commessi nelle medesime condizioni e circostanze fino alla annessione di Fiume al Regno.

SIRE!

L'annessione della città di Fiume al Regno, felicemente realizzata attraverso fortunose vicende, col Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, ha lasciato le traccie dolorose dei gravi rivolgimenti che turbarono e talora travolsero la eroica città durante il travagliato periodo in cui si maturò l'agognato ricongiungimento alla madre-patria.

Già la Vostra Augusta clemenza intese, con l'amnistia concessa col Reale decreto del 24 ottobre 1921, n. 1419 (articolo 2, n. 1), a cancellare le conseguenze penali dei fatti delittuosi che si riannodavano alla situazione determinatasi in Fiume posteriormente all'armistizio del 4 novembre 1918; ma il beneficio non potè estendersi al territorio di Fiume, che ancora non faceva parte integrante del Regno, e, d'altronde, contenne necessariamente la propria efficacia ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto di elargizione, in conformità alla nostra legge di rito penale.

Ragioni di profonda equità e di sincera pacificazione locale degli animi consigliano ora un ulteriore atto di clemenza che, integrando quello elargito col ricordato Regio decreto, ne allarghi la portata ai reati successivamente commessi, i quali abbiano per causa o per fine la situazione politica di Fiume, e consacri l'applicazione del beneficio al territorio già fiumano anche per il periodo anteriore.

Con questi intendimenti, il Governo si onora di sottoporre alla Vostra Augusta approvazione l'unito schema di decreto, che varrà a rinsaldare l'armonia fra i cittadini tutti di Fiume instaurata nella città gloriosa dal raggiungimento della sua auspicata redenzione.

Il Ministro: ROCCO.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amnistia concessa dall'art. 2, n. 1, del R. decreto 24 ottobre 1921, n. 1419, per i reati che abbiano avuto per causa o per fine la situazione determinatasi in Fiume e nella Dalmazia successivamente all'armistizio del 4 novembre 1918, è estesa ai reati che siano stati commessi nelle medesime condizioni e circostanze fino alla data dell'annessione al Regno della città di Fiume.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 31 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 2. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1538.

REGIO DECRETO 14 giugno 1925, n. 1222.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto magistrale Caterina Percoto, in Udine.

N. 1222. R. decreto 14 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto magistrale Caterina Percoto, in Udine, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *Il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1925.

Numero di pubblicazione 1539.

REGIO DECRETO 14 giugno 1925, n. 1223.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Francesco Petrarca, in Trieste.

N. 1223. R. decreto 14 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Francesco Petrarca, in Trieste, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *Il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1925.

Numero di pubblicazione 1540.

REGIO DECRETO 14 giugno 1925, n. 1224.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico A. Vespucci, in Livorno.

N. 1224. R. decreto 14 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto tecnico A. Vespucci, in Livorno, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *Il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1925.

Numero di pubblicazione 1541.

REGIO DECRETO 14 giugno 1925, n. 1225.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio J. Stellini, in Udine.

N. 1225. R. decreto 14 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio J. Stellini, in Udine, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *Il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1925.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 5 aprile 1925.

Scioglimento del Consiglio comunale di Marcetelli (Roma).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 5 aprile 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Marcetelli, in provincia di Roma.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Marcetelli, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha svolto una azione deficiente e irregolare, che ha gravemente disorganizzato la civica azienda.

Gli uffici comunali sono in disordine a causa particolarmente della mancata nomina del segretario comunale; in completo abbandono i servizi pubblici; manca la levatrice condotta e il medico consorziale si reca nel Comune solo qualche volta al mese. Le condizioni igieniche dell'abitato sono deplorevoli: non esiste servizio di nettezza urbana nè pubblica illuminazione; in pessimo stato di manutenzione si trovano le strade e il cimitero. Le finanze dell'Ente sono dissestate a causa dell'insufficiente imposizione tributaria e della mancata tutela del patrimonio del Comune. Inoltre, i conti dal 1910 al 1923 non sono stati presentati.

Tale situazione ha determinato nell'ambiente locale un vivo fermento, che già in passato ha dato luogo a manifestazioni ostili contro gli amministratori, anche con tentativi di invasione della casa comunale, e che minaccia ora, data l'accentuata tensione degli animi, di degenerare in più gravi perturbamenti della pubblica quiete.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di porre riparo con un periodo di gestione straordinaria al disordine della civica azienda, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; e a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Marcetelli, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Demetrio De Bonis è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1925.

Ammissione di un nuovo denaturante per la fabbricazione dei collodi per pellicole cinematografiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi per l'imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento sugli spiriti, approvato con R. decreto 21 novembre 1909, n. 762;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

1° L'alcool destinato alla fabbricazione di collodi per pellicole cinematografiche potrà — in luogo dei denaturanti speciali stabiliti coi decreti Ministeriali 12 marzo 1904; 17 marzo 1909 e 23 dicembre 1922 — essere anche adulterato mediante aggiunta, per ciascun ettolitro di spirito, di litri cento di acetone.

2° Per la fabbricazione del sottostrato delle pellicole cinematografiche, si dovranno aggiungere litri 11 di acetone ad ogni ettolitro di spirito.

3° L'acetone sarà fornito dalla ditta e previamente verificato dal competente Laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette.

L'alcool di ricupero proveniente dagli spiriti adulterati coi predetti denaturanti prima di essere rimesso in lavorazione dovrà essere esaminato dal Laboratorio di cui sopra, allo scopo di accertare la quantità di acetone rimastavi.

4° Lo stabilimento esercente l'industria dei collodi e del sottostrato per pellicole cinematografiche sarà all'uopo sottoposto a vigilanza permanente.

Roma, addì 28 luglio 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 3289 della *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 1925, l'elenco per smarrimento di ricevuta « 1ª pubblicazione », invece di n. 6, leggasi n. 7, e la seconda intestazione delle ricevute, n. 2202, rendita di L. 350, il consolidato deve essere 5 % anzichè 3.50 %.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ruoli di anzianità dei presidi e dei professori dei Regi istituti medi d'istruzione e del personale dei Regi educandati.

Sono stati pubblicati i ruoli di anzianità dei presidi e dei professori dei Regi istituti medi d'istruzione e dei Regi educandati, con la situazione al 1° ottobre 1924, compilati in base al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

Un esemplare di detti ruoli è a disposizione degli interessati presso la presidenza di ciascun istituto.

Gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 164

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 30 luglio 1925

	Media		Media
Parigi	129 33	Belgio	125 80
Londra	132 153	Olanda	10 96
Svizzera	529 19	Pesos oro (argentino)	24 90
Spagna	394 25	Pesos carta (argent.)	10 95
Berlino	6 50	New-York	27 179
Vienna (Shilling)	3 8925	Russia	139 —
Praga	81 25	Belgrado	49 30
Dollaro canadese	27 50	Budapest	0 0384
Romania	13 50	Oro	524 43

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	73 175
	3.50 % » (1902)	66 75
	3.00 % lordo	47 325
	5.00 % netto	92 50
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 65

Bollettino N. 165

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 31 luglio 1925

	Media		Media
Parigi	129 47	Belgio	126 375
Londra	132 849	Olanda	11 02
Svizzera	531 39	Pesos oro (argentino)	25 10
Spagna	396 —	Pesos carta (argent.)	11 05
Berlino (marco oro)	6 505	New-York	27 357
Vienna (Shilling)	3 90	Russia	—
Praga	81 30	Belgrado	49 50
Dollaro canadese	27 36	Budapest	0 0383
Romania	13 75	Oro	527 86

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	74 25
	3.50 % » (1902)	67 —
	3.00 % lordo	48 325
	5.00 % netto	93 40
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	71 15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni delle Venezie.

Si notifica che il giorno di lunedì 17 agosto 1925 e successivi, fino ad operazione compiuta, in una sala a piano terreno della sede della Direzione generale del debito pubblico in Roma, via Goito, n. 1, con libero accesso al pubblico, si procederà ai sorteggi per gli esercizi 1923-24 e 1924-25 dei premi sulle obbligazioni delle Venezie (create con decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968), e per l'ammortamento delle obbligazioni stesse.

Roma, 30 luglio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 3)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	645021	367.50	Sindico Giovanni-Luigi fu Giovanni, dom. a Spezia (Genova); con usufrutto vitalizio a *Colotto Giovanna* fu Giovanni, ved. di Sindico Giovanni, dom. a Spezia.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Collotto Angela-Giovanna* fu Giovanni, ved. di Sindico Giovanni, dom. a Spezia.
Cons. 5 %	238958	260 —	Sindico Carlo fu Giovanni-Luigi, minore sotto la patria potestà della madre De Ferrari Giulia, ved. di Sindico Giovanni-Luigi dom. a Spezia (Genova); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	238957	260 —	Sindico Maria fu Giovanni-Luigi, minore, ecc., come la precedente; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
3.50 % »	626733 636088	35 — 35 —	Fortunato *Angelina* fu Antonio, nubile domiciliata a Giffoni Sei Casali (Salerno).	Fortunato *Angela-Maria*, nubile ecc. come contro.
Cons. 5 %	380519	475 —	*Devana* Francesco di Ester, minore sotto la tutela legale della madre *Devana* Ester di Giuseppe, dom. in Biella (Novara).	*Dovana* Francesco di Ester, minore sotto la tutela legale della madre *Dovana* Ester di Giuseppe dom. come contro.
3.50 %	804304	105 —	*Meraviglia Pia* di Emilio, moglie di De Stefano Andrea dom. a Troia (Foggia).	*Maraviglia Maria-Pia* di Emilio, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	324158	50 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
3.50 %	714359	7 —	Torizzano Lucia fu Tomaso, ved. di *Barbando* Angelo, dom. in Castellamonte (Torino).	Torizzano Lucia fu Tomaso, ved. *Babando* Angelo *o Giuseppe-Angelo*, dom. come contro.
»	687076	49 —	Torizzano Lucia fu Tomaso, ved. di Babando Angelo, dom. a Castellamonte (Torino).	Torizzano Lucia fu Tomaso, ved. di Babando Angelo *o Giuseppe-Angelo*, dom. come contro.
Buono Tesoro triennale 12ª emissione	9	Cap.le 26,000 —	Trenti Pia fu *Spartaco*, moglie di Manfredi Enea, vincolata.	Trenti Pia fu *Gaetano*, moglie di Manfredi Enea, vincolata.
Buoni Tesoro settennali 1ª serie	2133 2157	» 3,500 — » 2,500 —	*Balmaso* Eugenia di Giovanni-Pietro, moglie di Lavio Michele.	*Balmas* Eugenia di Giovanni-Pietro, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	196221	250 —	Ageno *Angelo* fu Biagio, dom. a Genova.	Ageno *Angela* o *Maria-Angela* fu Biagio, *vedova di Francesco Marchese*, dom. a Genova.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 luglio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 4)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % »	549782 608681	35 — 35 —	Pignatelli della Leonessa *Argentina* fu Luigi, moglie di Carelli Luigi fu Giuseppe, domiciliata a Napoli, vincolata.	Pignatelli della Leonessa *Maria-Argentina* fu Luigi, moglie ecc. come contro, vincolata.
Buono Tesoro quinquennale 9ª emissione	493	Cap.le 17,500 —	Panizzon *Teresa-Irene* e *Maria*, fu Adolfo, minori sotto la tutela di Panizzon Antonio.	Panizzon *Irene-Maria* e *Maria-Assunta* fu Adolfo, minori, ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 8ª emissione	625	» 21,500 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	318893	1,315 —	Fiorini Maria moglie di Dellera Amilcare, Alberto, Emilio, Eugenia moglie di Grassi Achille ed Adelaide di Fiorenzo, quest'ultima minore sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da Mombelli Dina fu Gerolamo Giuseppe moglie di Fiorini *Vincenzo* fu Giovanni rappresentati dal curatore speciale Castiglioni Baldassarre fu Carlo tutti eredi indivisi di Mombelli Gerolamo, Giuseppe fu Luigi, domic. a Brescia.	Fiorini Maria moglie di Dellera Amilcare, Alberto, Emilio, Eugenia moglie di Grassi Achille ed Adelaide di Fiorenzo, quest'ultima minore sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da Mombelli Dina fu Gerolamo-Giuseppe moglie di Fiorini *Fiorenzo* fu Giovanni, rappresentati, ecc., come contro.
3.50 %	101426	49 —	*Villa Maria* di Antonio, moglie di Pomella Francesco, domic. a Galliate (Novara).	*Vella Anna-Maria* di Antonio, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	174303	235 —	Marsigliani Vera fu Aroldo, *nubile*, domic. in Ancona.	Marsigliani Vera fu Aroldo, *minore sotto la patria potestà della madre Rossi Zilde di Antonio, vedova di Marsigliani Aroldo*, domic. in Ancona.
»	14257	1,060 —	Salvo Giuseppina e *Stefanina* di Arnoldo, minore sotto la patria potestà del padre, domic. in Napoli.	Salvo Giuseppina e *Stefania* di Arnoldo, minore ecc. come contro.
3.50 %	791311	339.50	*De Capua* Enrico, Bianca e *Maria*, fu Michele, minori sotto la patria potestà della madre Lanzillo Ester fu Enrico, vedova di *De Capua* Michele, domic. a Napoli.	*de Capoa* Enrico, Bianca e *Mario* fu Michele, minori sotto la patria potestà della madre Lanzillo Ester fu Enrico, vedova di *de Capoa* Michele, *moglie di Scamardella Vincenzo*, domic. a Napoli.
Cons. 5 %	195643	220 —	Zenoni Maria detta Elisa di Giovanni, *nubile*, domic. a Merate (Como).	Zenoni Maria detta Elisa, *minore sotto la patria potestà del padre* dom. a Merate (Como).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 luglio 1925

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Annullamento del concorso al posto di insegnante di cultura generale presso la Regia scuola di avviamento di Mondovì.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1925, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 30 giugno 1925, col quale venne bandito il concorso per la cattedra di cultura nella Regia scuola di avviamento di Mondovì;

Visto il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 12 giugno 1925, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 30 giugno 1925, col quale venne bandito il concorso per la cattedra di cultura generale nella Regia scuola di avviamento di Mondovì, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso per esami e per titoli al posto di insegnante di computisteria e ragioneria nel Regio istituto commerciale di Fano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita ai soli ex combattenti i concorsi per le scuole professionali;

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1925, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1925, registro n. 2, Ministero economia nazionale, foglio n. 49, con il quale è approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Fano;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale;

Decreta:

E' aperto fra gli ex combattenti, il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di computisteria e ragioneria nel Regio istituto commerciale di Fano.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Ispettorato generale per l'insegnamento industriale e commerciale) domanda in carta bollata da L. 3, alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare e dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione, a norma della circolare n. 588 del Giornale militare 1922, dalla quale risulti il servizio prestato in zona di guerra alle dipendenze del Comando Supremo;

8° diploma di laurea in ragioneria conseguita nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o di laurea in scienze economiche e commerciali;

9° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali;

10° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto al Regio istituto commerciale di Fano;

11° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

12° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati nei numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle scuole Regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'economia nazionale possono far riferimento, nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 10, 11 e 12. E' peraltro escluso il riferimento a documenti, che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo di L. 11,600 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2800 ed alle indennità caro-viveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già insegnante di ruolo di scuole Regie egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a

quello assegnato ai professori dei Regi istituti commerciali.

I concorrenti dichiarati idonei possono, in ordine di graduatoria, essere nominati in altri Regi istituti commerciali su proposta o col consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, purchè non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e sempre che alla cattedra vacante non sia possibile provvedere mediante trasferimento.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

L'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 luglio 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso per esami e per titoli al posto di insegnante di tecnica commerciale nel Regio istituto commerciale di Bologna.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita ai soli ex combattenti i concorsi per le scuole professionali;

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1923, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1923, registro n. 1, Ministero industria, commercio e lavoro, foglio n. 203, con il quale fu approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Bologna;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale;

Decreta:

E' aperto fra gli ex combattenti, il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di tecnica commerciale nel Regio istituto commerciale di Bologna.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Ispettorato generale per l'insegnamento industriale e commerciale) domanda in carta bollata da L. 3, alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare e dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione, a norma della circolare n. 588 del Giornale militare 1922, dalla quale risulti il servizio prestato in zona di guerra alle dipendenze del Comando Supremo;

8° diploma di laurea in ragioneria conseguita nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o di laurea in scienze economiche e commerciali;

9° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali;

10° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto al Regio istituto commerciale di Bologna;

11° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

12° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati nei numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle scuole Regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'economia nazionale possono far riferimento, nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 10, 11 e 12. E' peraltro escluso il riferimento a documenti, che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente alla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo di L. 11,600 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2800 ed alle indennità caro-viveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già insegnante di ruolo di scuole Regie egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori dei Regi istituti commerciali.

I concorrenti dichiarati idonei possono, in ordine di graduatoria, essere nominati in altri Regi istituti commerciali su proposta o col consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, purchè non sia trascorso un biennio dalla data

di approvazione degli atti del concorso e sempre che alla cattedra vacante non sia possibile provvedere mediante trasferimento.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

L'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 luglio 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso per esami e per titoli al posto di insegnante di tecnica commerciale nel Regio istituto commerciale di Napoli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita ai soli ex combattenti i concorsi per le scuole professionali;

Visto il decreto Miniseriale 5 maggio 1924, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1924, registro n. 3, Ministero economia nazionale, foglio n. 3, con il quale è approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Napoli;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale;

Decreta:

E' aperto fra gli ex combattenti, il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di tecnica commerciale nel Regio istituto commerciale di Napoli.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Ispettorato generale per l'insegnamento industriale e commerciale) domanda in carta bollata da L. 3, alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare e dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione, a norma della circolare n. 588 del Giornale militare 1922, dalla quale risulti il servizio prestato in zona di guerra alle dipendenze del Comando Supremo;

8° diploma di laurea in ragioneria conseguita nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o di laurea in scienze economiche e commerciali;

9° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali;

10° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto al Regio istituto commerciale di Napoli;

11° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

12° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati nei numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle scuole Regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'economia nazionale possono far riferimento, nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 10, 11 e 12. E' peraltro escluso il riferimento a documenti, che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo di L. 11,600 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2800 ed alle indennità caro-viveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già insegnante di ruolo di scuole Regie egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori dei Regi istituti commerciali.

I concorrenti dichiarati idonei possono, in ordine di graduatoria, essere nominati in altri Regi istituti commerciali su proposta o col consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, purchè non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e sempre che alla cattedra vacante non sia possibile provvedere mediante trasferimento.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

L'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 luglio 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso per esami e per titoli al posto di insegnante di lingua italiana nel Regio istituto commerciale di Trento.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita ai soli ex combattenti i concorsi per le scuole professionali;

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1924, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1925, registro n. 1, Ministero economia nazionale, foglio n. 239, con il quale è approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Trento;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale;

Decreta:

E' aperto fra gli ex combattenti, il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di lingua italiana, nel Regio istituto commerciale di Trento.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Ispettorato generale per l'insegnamento industriale e commerciale) domanda in carta bollata da L. 3, alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare e dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione, a norma della circolare n. 588 del Giornale militare 1922, dalla quale risulti il servizio prestato in zona di guerra alle dipendenze del Comando Supremo;

8° diploma di laurea in lettere;

9° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

10° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto al Regio istituto commerciale di Trento;

11° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

12° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati nei numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle scuole Regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'economia nazionale possono far riferimento, nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 10, 11 e 12. E' peraltro escluso il riferimento a documenti, che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo di L. 11,600 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2800 ed alle indennità caro-viveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già insegnante di ruolo di scuole Regie egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori dei Regi istituti commerciali.

I concorrenti dichiarati idonei possono, in ordine di graduatoria, essere nominati in altri Regi istituti commerciali su proposta o col consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, purchè non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e sempre che alla cattedra vacante non sia possibile provvedere mediante trasferimento.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

L'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 luglio 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso per esami e per titoli al posto di insegnante di tecnica commerciale nel Regio istituto commerciale di Catania.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita ai soli ex combattenti i concorsi per le scuole professionali;

Visto il decreto Ministeriale 3 dicembre 1924, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1924, registro n. 11, Ministero economia nazionale, foglio 99, con il quale è approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Catania;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale;

Decreta:

E' aperto fra gli ex combattenti, il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante di tecnica commerciale nel Regio istituto commerciale di Catania.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Ispettorato generale per l'insegnamento industriale e commerciale) domanda in carta bollata da L. 3, alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare e dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione, a norma della circolare n. 588 del Giornale militare 1922, dalla quale risulti il servizio prestato in zona di guerra alle dipendenze del Comando Supremo;

8° diploma di laurea in ragioneria conseguito nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o di laurea in scienze economiche e commerciali;

9° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali;

10° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto al Regio istituto commerciale di Catania;

11° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

12° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati nei numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle scuole Regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'economia nazionale possono far riferimento, nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 10, 11 e 12. E' peraltro escluso il riferimento a documenti, che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente alla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo di L. 11,600 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2800 ed alle indennità caro-viveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già insegnante di ruolo di scuole Regie egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori dei Regi istituti commerciali.

I concorrenti dichiarati idonei possono, in ordine di graduatoria, essere nominati in altri Regi istituti commerciali su proposta o col consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, purchè non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e sempre che alla cattedra vacante non sia possibile provvedere mediante trasferimento.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

L'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 luglio 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso per esami e per titoli al posto di segretario-economo nella Regia scuola commerciale di Napoli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita ai soli ex combattenti i concorsi per le scuole professionali;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1921, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1921, registro n. 5 industria e commercio, foglio n. 270, con il quale fu approvato l'organico del personale della Regia scuola commerciale di Napoli;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale;

Decreta:

E' aperto fra gli ex combattenti, il concorso per esami e per titoli al posto di segretario-economo nella Regia scuola commerciale di Napoli;

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Ispettorato generale per l'insegnamento industriale e commerciale) domanda in carta bollata da L. 3, alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare e dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione, a norma della circolare n. 588 del Giornale militare 1922, dalla quale risulti il servizio prestato in zona di guerra alle dipendenze del Comando Supremo;

8° diploma di un istituto commerciale o di un istituto tecnico Regio o pareggiato;

9° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali;

10° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 30 fatto alla Regia scuola commerciale di Napoli;

11° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti e della carriera percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

12° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati nei numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle scuole Regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'economia nazionale possono far riferimento, nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 10, 11 e 12. E' peraltro escluso il riferimento a documenti, che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Gli esami consistono in una prova scritta di italiano, una prova scritta di computisteria e ragioneria, una prova pratica di calligrafia e dattilografia, una prova orale di nozioni di diritto civile ed amministrativo, di computisteria e ragioneria, di legislazione relativa all'insegnamento commerciale. E' titolo di preferenza la conoscenza della stenografia.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio tiolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo di L. 7000 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700 ed alle indennità caroviveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità di servizio da esso conseguita nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato al posto al quale concorre.

I concorrenti dichiarati idonei possono, in ordine di graduatoria, essere nominati segretari-economi in altre Regie scuole medie commerciali su proposta o col consenso del Consiglio di amministrazione della scuola, purchè non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e sempre che al posto vacante non sia possibile provvedere mediante trasferimento.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

L'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 luglio 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso per esami e per titoli al posto di insegnante di lingua inglese nel Regio istituto commerciale di Carrara.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita ai soli ex combattenti i concorsi per le scuole professionali;

Visto il decreto Ministeriale 4 dicembre 1923, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1923, registro n. 4, Ministero economia nazionale, foglio n. 107, con il quale è approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Carrara;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale;

Decreta:

E' aperto fra gli ex combattenti, il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di lingua inglese nel Regio istituto commerciale di Carrara;

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Ispettorato generale per l'insegnamento industriale e commerciale) domanda in carta bollata da L. 3, alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare e dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione, a norma della circolare n. 588 del Giornale militare 1922, dalla quale risulti il servizio prestato in zona di guerra alle dipendenze del Comando Supremo;

8° diploma di laurea in lingua inglese, conseguita nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua inglese o diploma di laurea in lettere;

9° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali;

10° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto al Regio istituto commerciale di Carrara;

11° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

12° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati nei numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle scuole Regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'economia nazionale possono far riferimento, nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 10, 11 e 12. E' peraltro escluso il riferimento a documenti, che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo di L. 11,600 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2800 ed alle indennità caro-viveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già insegnante di ruolo di scuole Regie egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori dei Regi istituti commerciali.

I concorrenti dichiarati idonei possono, in ordine di graduatoria, essere nominati in altri Regi istituti commerciali su proposta o col consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, purchè non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e sempre che alla cattedra vacante non sia possibile provvedere mediante trasferimento.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

L'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 luglio 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.